Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 50

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 febbraio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 23 febbraio 1956, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza Don Emilio de Navasqües y Ruiz de Velasco, conte di Navasqües, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Spagna.

(833)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
8 ottobre 1955, n. 1515.

Varianti al piano regolatore edilizio di ampliamento della parte piana ed al piano della zona collinare della città di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 141, con la quale fu approvato il piano regolatore edilizio e di ampliamento della parte piana della città di Torino e furono assegnati, per le tre zone in cui il piano era diviso, tre distinti termini, rispettivamente di 20, 30 e 35 anni, prorogati tutti al 30 aprile 1958, con la legge 29 marzo 1928, n. 779;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 385, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 1918, n. 88, con il quale fu approvato il piano regolatore edilizio di ampliamento della zona collinare della città di Torino, assegnandosi per la sua attuazione il termine di anni quaranta, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto stesso;

Vista la domanda in data 12 marzo 1948, del comune di Torino intesa ad ottenere l'approvazione delle seguenti varianti:

1) inclusione nel piano del passaggio privato a fondo cieco in prosecuzione della via Rivarossa e del suo protendimento sino ad incontrare il protendimento di via Leini (deliberazione 7 settembre 1942);

2) riduzione del vincolo a parco pubblico nella zona collinare compresa tra corso Moncalieri e la strada di Revigliasco (Poggio Torre di Bert) (deliberazione 7 settembre 1942);

3) allargamento della via Tirreno tra il largo Tirreno e la linea di cintura; protendimento della via stessa e del corso Tirana fino al confine del territorio ed inclusione nel piano di protendimento della via Osoppo (deliberazione 7 settembre 1942);

4) inclusione, con larghezza di m. 15, della strada consortile della Pronda; destinazione ad aiuole di due terreni (deliberazione 7 settembre 1942);

5) nuovi allineamenti di piazza Derna e nuove norme di costruzione (deliberazione 7 settembre 1942);

6) inclusione di un tratto di via privata, largo m. 15 in allineamento della via privata Magnano (deliberazione 27 marzo 1943);

7) inclusione del protendimento di via Fratelli Lajiolo, con larghezza di m. 15, fino alla via Chiesa della Salute (deliberazione 27 marzo 1943);

8) modifica della larghezza di via Villarfocchiardo nel tratto compreso tra il corso Emanuele e la via Bardonecchia (deliberazione 27 dicembre 1944);

9) inclusione nel piano di via Lampore (deliberazione 4 luglio 1945);

10) soppressione strade interne di circonvallazione tra la via Sabaudia ed il piazzale fronteggiante il ponte Isabella; modifica alla configurazione del piazzale stesso (deliberazione 29 agosto 1945);

11) formazione di piazzale in corrispondenza della via Bellezia; allargamento della via Corte d'Appello (deliberazione 21 maggio 1946);

12) inclusione di nuove vie nell'isolato delimitato dalle vie Cruto e Bologna dai corsi Taranto e Sempione (deliberazione 23 agosto 1946);

13) inclusione di nuove vie nell'isolato compreso tra i corsi Bramante e Unione Sovietica e fra le vie Giordano Bruno, De Cristoforis e Tunisi (deliberazione 23 agosto 1946);

14) nuove norme di fabbricazione per terreni compresi tra i corsi Duca degli Abruzzi e Stati Uniti (già Duca di Genova), Re Umberto e corso Montevecchio (deliberazione 23 agosto 1946);

15) vincolo di fabbricazione a portici nel tratto della via Santa Teresa, compreso tra le vie XX Settembre e Arsenale (deliberazione 13 settembre 1946);

16) modifica dell'allineamento delle vie Fratelli Calandra, delle Rosine e S. Ottavio (deliberazione 8 novembre 1946);

17) modifica dell'allineamento del corso Sicilia a sud di piazza Merano (deliberazione 8 novembre 1946);

18) inclusione nel piano, con la larghezza di m. 15 del tratto della via Caramagna tra le vie Nizza e Ventimiglia (deliberazione 2 aprile 1947);

19) inclusione di nuove vie, larghe m. 15 fra il corso Bramante, la via Chisola e la piazza Carducci; allargamento di un tratto della via Chisola a m. 15 (deliberazione 23 aprile 1947);

20) allargamento del protendimento del corso Regina Margherita, nel tratto compreso tra il piazzale di corso Lecce e la ex cinta daziaria (deliberazione 23 aprile 1947);

21) ripristino del tratto della via Carlo Del Prete, compreso tra la via Paolo Sarti ed il corso Unione Sovietica (deliberazione 15 luglio 1947);

22) creazione di vincoli ad aiuole pubbliche nella zona collinare fra il Poggio Torre di Bert ed il confine del territorio in prossimità del Colle della Maddalena (deliberazione 9 luglio 1947);

23) allargamento di via Fratelli Calandra e delle Rosine: conferma di precedente deliberazione e rigetto del ricorso dell'Istituto delle Rosine (deliberazione 10 luglio 1947);

24) allargamento via Rosine, Calandra e S. Ottavio (deliberazione 16 luglio 1947);

25) revisione delle clausole costruttive stabilite dal piano di ingrandimento verso la cittadella (deliberazione 10 luglio 1947);

26) allargamento di un tratto di via Palazzo di Città sul lato a giorno e formazione di portici (deliberazione 9 luglio 1947);

27) ricostruzione di area all'angolo di corso Matteotti con via XX Settembre: variante al piano di sistemazione di via Roma e deroghe al regolamento edilizio di igiene (deliberazione 29 maggio 1947);

28) protendimento delle vie D. Cerutti e Forlì al corso Potenza (deliberazione 18 settembre 1947);

29) destinazione a parco pubblico di un'area al Colle della Maddalena (deliberazione 18 settembre 1947);

30) varianti relative all'allargamento di un tratto del corso Orbassano da m. 15 a m. 24 ed ampliamento del largo Gian Domenico Cassini (deliberazione 18 settembre 1947);

31) allargamento da m. 30 a m. 50 di un tratto del corso Orbassano (deliberazione 26 novembre 1947);

Ritenuto che la Prefettura di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, ha trasmesso al Ministero dei lavori pubblici soltanto le varianti indicate con i numeri 2, 3, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 e 31, rinviando le altre al Comune per un riesame;

Visti gli atti relativi alle venti varianti suindicate;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, durante la pubblicazione degli atti relativi alle varianti suddette, sono state presentate due opposizioni a firma Damonte Carlo e Finzi Aroldo; rispettivamente avverso le varianti n. 30 e n. 23;

Considerato che, per i motivi esposti nel voto, appresso indicato, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che qui si intendono integralmente trascritti:

si ritengono meritevoli di approvazione le varianti distinte con i numeri 8, 10, 13, 14, 17, 20, 22 e 30;

possono pure approvarsi, ma con le modifiche indicate nel voto suaccennato, le varianti distinte con i numeri 3, 19 e 25;

sono invece da respingere tutte le altre varianti;

è da respingere l'opposizione Carlo Damonte, mentre non dà luogo a provvedere l'opposizione Aroldo Finzi;

Ritenuto che, per effetto dell'art. 4 della legge 20 aprile 1952, n. 524, il termine assegnato per l'attuazione dei piani regolatori edilizi e di ampliamento di Torino, relativi alla parte piana e alla zona collinare della città deve essere limitato al 31 dicembre 1955;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 7 maggio 1951, n. 2054;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Respinta l'opposizione Damonte Carlo, e con non luogo a provvedere per l'opposizione Finzi Aroldo, sono approvate le seguenti varianti al piano regolatore edilizio di ampliamento della parte piana ed al piano della zona collinare della città di Torino: (8) modifica della larghezza di via Villarfocchiardo nel tratto compreso tra il corso Emanuele e la via Bardonecchia; (10) soppressione strade interne di circonvallazione tra la via Sabaudia ed il piazzale fronteggiante il ponte Isabella; modifica alla configurazione del piazzale stesso; (13) inclusione di nuove vie nell'isolato compreso tra i corsi Bramante ed Unione Sovietica e fra le vie Giordano Bruno, De Cristoforis e Tunisi; (14) nuove norme di fabbricazione per i terreni compresi tra i corsi Duca degli Abruzzi e Stati Uniti (già Duca di Genova), Re Umberto e corso Montevecchio; (17) modifica dell'allineamento del corso Sicilia a sud di piazza Merano; (20) allargamento del protendimento del corso Regina Margherita nel tratto compreso tra il piazzale di corso Lecce e la ex cinta daziaria; (22) creazione di vincoli ad aiuole pubbliche nella zona collinare fra il Poggio Torre di Bert ed il confine del territorio in prossimità del Colle della Maddalena; (30) varianti relative all'allargamento di un tratto del corso Orbassano da m. 15 a m. 24 ed ampliamento del largo Gian Domenico Cassini. Sono approvate con le modifiche indicate nel voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici le seguenti varianti: (3) allargamento della via Tirreno tra il largo Tirreno

e la linea di cintura; protendimento della via stessa e del corso Tirana fino al confine del territorio ed inclusione nel piano del protendimento della via Osoppo; (19) inclusione di nuove vie, larghe m. 15, fra il corso Bramante, la via Chisola e la piazza Carducci, allargamento di un tratto della via Chisola a m. 15; (25) revisione delle clausole costruttive stabilite dal piano di ingrandimento verso la cittadella. Sono respinte le seguenti: (2) riduzione del vincolo a parco pubblico della zona collinare compresa tra corso Moncalieri e la strada di Revigliasco (Poggio Torre Bert); (5) nuovi allineamenti di piazza Derna e nuove norme di costruzione; (11) formazione di un piazzale in corrispondenza della via Bellezza; allargamento della via Corte d'Appello; (16) modifica dell'allineamento delle vie Fratelli Calandra delle Rosine e S. Ottavio; (23) allargamento di via Fratelli Calandra e delle Rosine; conferma di precedente deliberazione e rigetto del ricorso dell'Istituto delle Rosine; (24) allargamento di via delle Rosine, Calandra e S. Ottavio; (26) allargamento di un tratto di via Palazzo di Città sul lato a giorno a formazione di portici; (28) protendimento delle vie D. Cerutti e Forlì al corso Potenza; (31) allargamento da m. 30 a m. 50 di un tratto del corso Orbassano.

Dette varianti risultano da n. 11 planimetrie particolareggiate, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1955

GRONCHI

SEGNI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 55. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 novembre 1955, n. **1516.**

Modificazioni al trattamento economico dei membri dei Comitati di liquidazione delle indennità per infortuni sul lavoro in agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma 5°, della Costituzione;

Visto il decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, che approva il regolamento per la esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450;

Visti i regi decreti 2 ottobre 1921, n. 1367 e 4 marzo 1926, n. 460 e il decreto Presidenziale 24 settembre 1951, n. 1561, che apportano modificazioni al predetto regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 101 del regolamento per la esecuzione del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, approvato con il decreto luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, modificato con decreto Presidenziale 24 settembre 1951, n. 1561, è sostituito dal seguente:

« Ai membri dei Comitati di liquidazione spettano le seguenti competenze:

1) una medaglia di presenza di L. 2000 per il presidente e di L. 1500 per gli altri membri per ciascuna giornata di adunanza;

2) per i membri i quali non risiedono nel luogo in cui si riunisce il Comitato una indennità giornaliera di L. 1000 per i giorni di durata di ogni sessione e il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dall'ultimo comma dell'art. 88.

Le relative spese sono a carico dell'Istituto assicuratore ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1955

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MORO — GAVA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 54. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 gennaio 1956, n. **56.**

Dichiarazione di pubblica utilità di opere militari da costruirsi dalla Marina militare nei comuni di Soccavo e di Pianura (Napoli).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Su proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati, le strade e le opere in genere destinate alla difesa da costruirsi dalla Marina militare nei territori dei comuni di Soccavo e di Pianura (provincia di Napoli) sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, numero 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi diciotto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale i lavori di cui al precedente art. 1 dovranno essere portati a compimento è stabilito in anni dieci, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1956

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 57. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1956, n. 57.

Dichiarazione di pubblica utilità di opere militari da costruirsi dalla Marina militare nel comune di Castellammare di Stabia (Napoli).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;
Su proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati, le strade e le opere in genere destinate alla difesa da costruirsi dalla Marina militare nel territorio del comune di Castellammare di Stabia (provincia di Napoli), sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, numero 5188, citate nelle premesse, entro il termine di mesi diciotto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il termine entro il quale i lavori di cui al precedente art. 1 dovranno essere portati a compimento è stabilito in anni dieci, sempre a far tempo dalla data suddetta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1956

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 58. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1955.

Trasferimento del comune di Comun Nuovo dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Treviglio a quella dei corrispondenti Uffici di Bergamo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare, con suo decreto, le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;
Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;
Ritenuta l'opportunità di modificare l'attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Treviglio al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Comun Nuovo un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale comune alla sede di Bergamo;

Decreta:

Il comune di Comun Nuovo viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di Treviglio a quella dei corrispondenti Uffici di Bergamo.

Roma, addì 5 novembre 1955

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1955
Registro n. 21 *Finanze, foglio n.* 11. — BENNATI

(777)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1956.

Termini entro i quali devono essere iniziate ed ultimate le opere necessarie per il completamento degli impianti della stazione radioricevente del Centro radioelettrico dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in Palermo (Sferracavallo).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 15 dicembre 1955, con il quale sono state dichiarate di pubblica utilità urgenti ed indifferibili le opere necessarie per il completamento degli impianti della Stazione radioricevente P.T. di Sferracavallo (Palermo);

Decreta:

Articolo unico.

Le opere dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, dall'art. 1 del decreto Ministeriale dell'11 ottobre 1955, citato nelle premesse, saranno iniziate entro il 15 febbraio 1956 e saranno compiute entro due anni dalla data di inizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1956

Il Ministro: BRASCHI

(827)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1956.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo commemorativo del biologo Battista Grassi.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1955, n. 529, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo commemorativo del biologo Battista Grassi nel centenario della nascita;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo commemorativo di Battista Grassi, emesso nel valore di L. 25, è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata, nel formato stampa di mm. 21 x 37 e nel formato carta di mm. 24 x 40.

La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte e ripetute su tutta la superficie del foglio francobolli.

Nel francobollo, su fondo sfumato, campeggia, al centro, l'effigie del biologo Battista Grassi, vista di profilo e a mezzo busto; in alto, in carattere stampatello a mezza tinta su fondo pieno, vi è la leggenda « Repubblica Italiana »; a sinistra, posto su tre righe, vi è il valore del francobollo in carattere bastoncino chiaro « Poste 25 lire »; al centro, a sinistra dell'effigie, vi è raffigurata una zanzara della specie « Anoféle ».

In basso, nell'angolo a sinistra. vi è raffigurato un microscopio per laboratorio chimico, a destra su tre righe in carattere pieno con ombreggiatura chiara, vi sono la leggenda e le annualità « Battista Grassi 1925-1955 ».

Il francobollo è stampato nel colore verde oliva.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto sarà valido agli effetti postali, a tutto il 31 dicembre 1956 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1956

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1956
Registro n. 5 Ufficio riscontro poste, foglio n. 344. — FAGGIANI

(829)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1956.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio dei due francobolli celebrativi rispettivamente del 50° anniversario della creazione dell'Istituto internazionale di agricoltura e del 10° anniversario della fondazione della F.A.O.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1955, n. 1044, con il quale è stata autorizzata l'emissione di due francobolli celebrativi rispettivamente del 50° anniversario della creazione dell'Istituto internazionale di agricoltura e del 10° anniversario della fondazione della F.A.O.;

Decreta:

Art. 1.

I francobolli celebrativi del 50° anniversario dell'Istituto internazionale di agricoltura e del 10° anniversario della F.A.O., emessi nei valori di L. 25 il primo e di L. 60 il secondo, sono stampati in rotocalco a due colori su carta bianca, liscia, filigranata nel formato stampa di mm. 28 x 22 e nel formato carta di mm. 31 x 25 il primo; nel formato stampa di mm. 37 x 21 e nel formato carta di mm. 40 x 24 il secondo.

La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte e ripetute su tutta la superficie del foglio francobolli.

Nel francobollo da L. 25, figura, al centro, su fondo sfumato, la riproduzione della statua posta nell'antica sede dell'Istituto dell'agricoltura in Roma, rappresentante una mietitrice nell'atto di legare un covone di grano; in alto vi è la leggenda ed il valore del francobollo in carattere bastoncino pieno « Poste Italiane L. 25 »; in basso, in un rettangolino a fondo pieno, vi sono, in carattere bastoncino chiaro, le leggende disposte su due righe « Istituto Internazionale di Agricoltura 1905-1955 ».

Nel valore da L. 60, in una cornicetta lineare rettangolare è racchiusa la vignetta costituita a sinistra, dal gruppo scultoreo dell'Ara Pacis, ed a destra dall'imponente edificio della F.A.O. in Roma con lo sfondo delle Terme di Caracalla; in alto vi è la leggenda ed il valore in carattere bastoncino pieno « Poste Italiane L. 60 »; in basso, ai piedi del gruppo dell'Ara Pacis, vi è, in carattere stampatello chiaro con ombreggiatura, la leggenda « F.A.O. »; a destra, in un rettangolino a fondo pieno, vi è, in carattere stampatello chiaro, la leggenda « X Anniversario ».

I due francobolli sono stampati nei seguenti colori:

L. 25: la figura e le leggende, poste in basso, in colore bruno. Lo sfondo, le leggende ed il valore, poste in alto, in colore rosso giallastro;

L. 60: il gruppo dell'Ara Pacis e le leggende « F.A.O. » « X Anniversario » in colore nero grigio. L'edificio della F.A.O., le leggende, il valore « Poste Italiane L. 60 » e lo sfondo in colore viola.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi, agli effetti postali, a tutto il 31 dicembre 1956 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati, nè perforati, a tutto il 30 giugno 1957.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1956

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1956
Registro n. 5 *Ufficio riscontro poste, foglio n.* 346. — FAGGIANI

(828)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1956.
Sdoppiamento dell'Ufficio del registro di Sassari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella per la circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di sdoppiare l'Ufficio del registro di Sassari, per renderlo meglio rispondente alle aumentate esigenze dei servizi;

Considerato che, in conseguenza, occorre variare la suddetta tabella;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, e l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizzano a provvedere a tali variazioni con decreto Ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del registro di Sassari è sdoppiato nei due uffici:

1) Ufficio registro Atti civili - Giudiziari - Successioni e Demanio;

2) Ufficio registro Imposta generale entrata - Radio Concessioni governative e Bollo;

fermo restando l'attuale circoscrizione territoriale di cui alla tabella approvata con decreto Ministeriale 26 luglio 1937, e successive modificazioni.

Art. 2.

Le attribuzioni degli Uffici di cui al precedente art. 1 vengono stabilite con la tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Le variazioni disposte con il presente decreto e con la annessa tabella avranno effetto dal 1° marzo 1956.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *febbraio* 1956
Registro n. 3 *Finanze, foglio n.* 261

TABELLA

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
SASSARI Ufficio registro - Atti civili - Giudiziari - Successioni e Demanio	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali, con la riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziari, con la riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti principali ed accessori. 3. Registrazione delle denunzie di successione, di riunione di usufrutto, di avveramento della condizione sospensiva, con la riscossione di tutte le imposte, tasse e diritti inerenti, principali ed accessori. 4. Credito fondiario, agrario e simili. 5. Imposta di manomorta (stralcio). 6. Imposte e tasse a debito. 7. Multe e spese di giustizia di qualunque specie (riscossione e pagamento). 8. Depositi per domande di revocazione e cassazione di sentenze. 9. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero. 10. Diritti di segreteria. 11. Diritti ed emolumenti erariali. 12. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 13. Demanio pubblico. Demanio patrimoniale. Demanio mobiliare. Enti amministrati. Asse ecclesiastico. 14. Depositi per spese d'asta e contratti. 15. Ricchezza mobile sulle mercedi operaie. 16. Eredità devolute allo Stato. 17. Servizi inerenti alle entrate eventuali diverse e recupero crediti verso funzionari e contabili dello Stato. 18. Depositi per spese varie. 19. Recupero di spese. 20. Entrate del Tesoro. 21. Tributi speciali per i servizi richiesti all'ufficio. 22. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte tasse e servizi di cui sopra. *Aziende speciali* 1. Multe e spese di giustizia per atti coattivi. 2. Fondo per il culto. Patrimoni riuniti ex economali. 3. Demanio forestale. 4. Tratturi. 5. Cassa nazionale del notariato e Tassa di archivio.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
	6. Cassa di previdenza ufficiali giudiziari e Cassa previdenza per avvocati e procuratori legali.
	7. Recupero crediti per cessione di stipendi.
	8. Riscossione coattiva bombole di metano.
SASSARI Ufficio registro - Imposta generale entrata - Radio - Concessioni governative e Bollo	*Azienda dello Stato*
	1. Imposta generale entrata accertamento e riscossioni.
	2. Imposte di bollo, comprese quelle riscuotibili in modo virtuale ed in abbonamento. Tasse di bollo sui documenti di trasporto. Tasse di bollo sulle carte da giuoco. Tassa sui contratti di borsa.
	3. Diritti erariali sugli spettacoli (contenzioso).
	4. Vendita di valori bollati (eventuale).
	5. Bollazione con marche e con visto per bollo.
	6. Imposta in surrogazione del bollo e del registro (stralcio per l'imposta di negoziazione e sul capitale estero).
	7. Imposta sulle assicurazioni. Tassa speciale sui contratti di borsa. Imposta sulle anticipazioni.
	8. Servizio delle radioaudizioni contributi fissi obbligatori (stralcio). Abbonamenti alle radioaudizioni circolari. Tasse di radiofonia sugli apparecchi radioriceventi e sulle licenze di costruttori e commercianti di materiale radiofonico.
	9. Tasse di concessioni governative, compresi i porto di armi ed esclusi i diritti di segreteria.
	10. Servizi inerenti alla tassa sulla circolazione di autoveicoli (contenzioso).
	11. Tasse di pubblico insegnamento e per l'ammissione ai pubblici concorsi.
	12. Contenzioso amministrativo e penale relativo ai servizi di cui sopra. Contravvenzioni varie.
	13. Tributi speciali per servizi richiesti all'ufficio.
	14. Ogni altro servizio non compreso nella tabella precedente.
	Aziende speciali
	1. Competenze per atti coattivi e diritti di terzi.

Il Ministro: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1956.

Segni caratteristici dei titoli al portatore e nominativi del Debito redimibile 5 %-1954 per l'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace, e norme relative al collocamento e alla consegna dei titoli stessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1954, n. 1050, concernente la corresponsione di un indennizzo ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani esistenti all'estero e perduti o soggetti a perdita per effetto della esecuzione degli articoli 74 e 79 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, contenente norme di attuazione della predetta legge;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore e nominativi del Debito redimibile 5%, creato con la anzidetta legge, e di stabilire le modalità relative al collocamento e alla consegna dei titoli stessi;

Decreta:

Art. 1.

I titoli del Debito redimibile 5 per cento, emesso in forza dell'art. 5 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050, per l'indennizzo dei beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace sono distinti in serie di un miliardo di capitale nominale ciascuna.

Art. 2.

I titoli al portatore del Debito considerato nel precedente art. 1 sono distinti in sette tagli, per il rispettivo importo nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila e un milione.

Ciascun titolo si compone della matrice, del corpo del titolo e di quarantotto cedole.

La matrice è collocata a sinistra del corpo del titolo e viene distaccata, all'atto dell'emissione del titolo stesso, lungo una lista, a tratteggio ondulato, sulla quale è stampata, in carattere corsivo maiuscolo, la leggenda « Debito Pubblico » ripetuta due volte.

Ventiquattro delle quarantotto cedole sono disposte a destra del corpo del titolo in quattro colonne, ciascuna di sei cedole numerate progressivamente, dal n. 25 al n. 48, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno; le altre ventiquattro sono disposte al di sotto del corpo del titolo e delle predette quattro colonne di cedole, in quattro file, ciascuna di sei cedole numerate progressivamente, dal n. 1 al n. 24, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto. La cedola n. 1 si riferisce alla rata di interessi di scadenza 1° luglio 1955; quella n. 2 alla rata di interessi di scadenza 1° gennaio 1956, e così via fino alla cedola n. 48, relativa alla rata di interessi di scadenza 1° gennaio 1979.

Art. 3.

I titoli sono stampati, per tutti i tagli, su carta filigranata di colore bianco; in litografia e calcografia nel prospetto, in litografia nel rovescio.

Le filigrane, in chiaro-scuro, sono poste nel corpo del titolo, in basso e a sinistra di ciascuna cedola; esse rappresentano, rispettivamente, il leone di San

Marco, con testa a sinistra, su capitello, e un'effigie virile, con profilo a destra e col capo ricoperto da una pelle di testa di leone.

Art. 4.

Il prospetto del corpo del titolo, di forma rettangolare, reca, lungo ciascuno dei due lati verticali, quattro formelle, rappresentanti le attività dei lavori manuali, tratte dai bassorilievi dei sott'archi dell'ingresso principale della Basilica di San Marco in Venezia.

Le otto formelle sono separate da fregi di volute e di foglie stilizzate e limitate, verso l'esterno, da un motivo ornamentale curvilineo e, verso l'interno, da un disegno lineare in chiaro-scuro che racchiude l'intero fondino.

Il fondino del corpo del titolo, a tratteggio numismatico finissimo, è interrotto: in alto, da uno spazio in bianco, chiuso, nella parte inferiore, da un motivo ornamentale; verso il centro, da due spazi circolari, a tratteggio finissimo ondulato, posti uno a destra e l'altro a sinistra del corpo del titolo; in basso, da uno spazio, a tratteggio finissimo ondulato, limitato, a sinistra, a destra e nella parte inferiore, da un motivo ornamentale continuo. Nello spazio bianco, in alto, sono stampate le leggende, in chiaro-scuro « Repubblica Italiana Direzione Generale del Debito Pubblico »; i due spazi circolari a tratteggio ondulato sono riservati, quello a sinistra, al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare: « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » racchiusa da una cornicetta a perline, e quello a destra al bollo fiscale; nello spazio a tratteggio ondulato, in basso, è visibile, in trasparenza, la filigrana.

Sul fondino del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende: « Debito Redimibile 5%-1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace Legge 29 ottobre 1954, n. 1050 Cartella al portatore del capitale nominale di lire (ammontare del capitale nominale, in lettere fruttante l'interesse annuo di lire (importo dell'interesse annuo, in lettere) N° (all'atto del rilascio della cartella vengono stampati, rispettivamente prima e dopo tale dicitura, l'indicazione « Serie 1ª », « Serie 2ª », « Serie 3ª », etc., secondo la serie di appartenenza della cartella stessa, ed il numero di iscrizione del titolo, progressivo in ciascun taglio, indipendentemente dalla serie) iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico con godimento dal (la parola « dal » è seguita da uno spazio riservato alla indicazione del termine iniziale di godimento da apporsi all'atto del rilascio della cartella). Le rate semestrali di interesse sono pagabili il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno all'esibitore delle cedole unite alla presente cartella Roma (data di rilascio della cartella) - di pos. (all'atto del rilascio della cartella viene indicato, prima di tale dicitura, il numero di posizione con la quale è stata eseguita l'operazione) Il Direttore Generale V° p. la Corte dei conti Il Capo Divisione (sotto queste ultime tre diciture vengono rispettivamente impresse a fac-simile, all'atto del rilascio della cartella, le firme del Direttore Generale del Debito Pubblico, del Capo dell'Ufficio di riscontro della Corte dei conti presso il Debito Pubblico e del Direttore capo della Divisione Gran Libro, in carica) ».

Al centro della cartella spicca un sottofondo costituito da un motivo ornamentale ricavato con tratteggio finissimo trasversale.

Art. 5.

Il rovescio del corpo del titolo al portatore reca, a sinistra, in alto e a destra, una fascia continua a motivi ornamentali; nello spazio lasciato libero dalla detta fascia sono disposti, consecutivamente, in alto, una formella figurativa rettangolare, e, in basso, una cornicetta, pure rettangolare, con fondo in chiaro, riservato alla visibilità della filigrana.

Sul disegno del rovescio del corpo del titolo, ricavato con tratteggio finissimo trasversale, sono stampate, dall'alto verso il basso, le principali norme che regolano il Debito.

Art. 6.

Il prospetto di ogni cedola del titolo al portatore è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi curvilinei ornamentali ripetuti, interrotta, nel lato superiore, dalla leggenda « Repubblica Italiana », in carattere bastoncino chiaro, filettato internamente.

Il fondino del prospetto della cedola, a motivi lineari finissimi ondulati, è interrotto, nell'angolo superiore destro, da un rettangolo, con fondino a tratteggio ondulato di colore più scuro di quello del resto della cedola, nel quale è stampata la leggendina « Pagabile il » seguita dalla data di scadenza e dal valore, in cifre, della cedola. L'angolo superiore destro del detto rettangolo è interrotto da un quadratino in bianco nel quale è stampato il numero progressivo della cedola.

Lo spazio, a sinistra del prospetto della cedola, riservato alla filigrana, è separato dal resto del fondino per mezzo della leggenda « Legge 29 ottobre 1954, n. 1050 » stampata verticalmente, dal basso verso l'alto.

Nel fondino di ciascuna cedola sono riportate le seguenti leggende: « Direzione Generale del Debito Pubblico - Debito Redimibile 5%-1954 Cedola relativa alla cartella ». Seguono l'indicazione del numero di iscrizione del titolo, il valore della cedola (in lettere ed in cifre) e la data di pagabilità.

A destra del numero di iscrizione è impresso un bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggendina circolare: « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

All'atto del rilascio delle cartelle, lungo la base inferiore dello spazio riservato alla filigrana di ciascuna cedola viene stampata la leggenda: « Serie 1ª » o « Serie 2ª » o « Serie 3ª », etc., secondo la serie di appartenenza delle cartelle.

Al centro di ogni cedola spicca un sottofondo costituito da un motivo ornamentale, ricavato con tratteggio finissimo trasversale, simile a quello impresso nel corpo del titolo.

Art. 7.

Il rovescio delle cedole reca al centro un motivo ornamentale che racchiude uno spazio in bianco nel quale è impresso il numero cedolare.

Sotto detto motivo ornamentale è stampata la leggenda: « Debito Redimibile 5%-1954 ».

Art. 8.

La stampa del prospetto dei titoli al portatore è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i	titoli	da L.	5.000	in blu;
»	»	»	10.000	in rosso bruno;
»	»	»	20.000	in arancione;
»	»	»	50.000	in verde;
»	»	»	100.000	in bruno;
»	»	»	500.000	in grigio lavagna;
»	»	»	1.000.000	in viola malva.

Il rovescio del corpo del titolo, la composizione ornamentale e la leggenda: « Debito Redimibile 5%-1954 » sul rovescio di ciascuna cedola sono stampati in colore identico a quello del prospetto, con tonalità più chiara.

La serie, il numero di iscrizione e le firme sul prospetto del titolo, nonchè la serie e il numero di iscrizione sulle cedole, vengono stampati tipograficamente in nero, all'atto del rilascio.

Nel rovescio del titolo le principali norme che regolano il debito ed i numeri cedolari sono impressi litograficamente in nero.

Il sottofondo al centro del prospetto del corpo del titolo e delle cedole è stampato, in tutti i tagli, in colore rosso mattone chiaro, con procedimento litografico.

Art. 9.

I titoli nominativi sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sottoposto a condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sottoposto a condizione o a termine.

Art. 10.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati in litografia su carta filigranata bianca. La filigrana è costituita da fasce orizzontali di losanghe a linee ondulate ed angolari in scuro, che racchiudono le lettere « D.P. » in chiaro.

Art. 11.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono del corpo del titolo e di quarantotto tagliandi, disposti su sei colonne, ciascuna di otto tagliandi, numerati progressivamente per colonna dal n. 1 al n. 48, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, e relativi alle semestralità di interessi di scadenza da quella al 1° luglio 1955 a quella al 1° gennaio 1979.

Il prospetto del certificato è limitato da una cornice rettangolare, a motivi di volute e foglie stilizzate, rientrate, nel lato superiore ed in quello inferiore per quasi tutta la lunghezza e per metà dello spessore.

Sul lato superiore, all'esterno ed al centro, è posto un disegno ornamentale a motivi di foglie stilizzate.

Dentro la cornice è stampato un fondino, a motivi geometrici intrecciati finissimi, interrotto verso l'alto da uno spazio in bianco racchiuso dal lato superiore della cornice e da un disegno ornamentale, nel quale sono stampate le leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Sul fondino, in alto, sono stampate, a sinistra, le diciture: « Certificato N. . . . », « Capitale nominale L. . . . . » e, a destra, quelle: « Interesse annuo L. . . . . », « Interesse semestrale L. . », tutte seguite da spazi a rigatura orizzontale finissima per riportarvi le relative indicazioni.

Seguono le leggende: « Debito Redimibile 5 %-1954 per indennizzo beni italiani perduti all'estero per effetto del Trattato di pace legge 29 ottobre 1954, n. 1050 Serie (spostata leggermente a sinistra per apporre dopo di essa, l'indicazione « 001 », « 002 », « 003 », etc., secondo la serie di appartenenza dei certificati) Certificato nominativo Nel Gran Libro del Debito Pubblico è iscritto il capitale nominale di lire (segue spazio a rigature orizzontali finissime) fruttante l'interesse annuo di lire (segue altro spazio a rigature orizzontali finissime) con godimento dal (segue una linea punteggiata) a favore di (seguono alcuni righi punteggiati) Ammortamento, con rimborso alla pari, in venti anni dal 1° gennaio 1960 Roma, (segue una linea punteggiata per l'indicazione della data) Il Direttore Generale (al centro) V per la Corte dei conti (a sinistra) Il Capo Divisione (a destra) Posizione N° (4ª Serie) ».

In due spazi circolari bianchi, posti nel fondino alla altezza delle leggende: « Debito Redimibile 5%-1954 » e « Certificato nominativo », ed ai lati dell'indicazione della serie, sono impressi, a sinistra, il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda: « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » e, a destra, il bollo fiscale.

Art. 12.

Il rovescio del certificato nominativo di piena proprietà è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi simmetrici che si ripetono. Sul fondino, identico a quello del prospetto, è stampata, in alto, la leggenda: « Spazio riservato per le dichiarazioni di consenso di cui all'art. 22 del Testo Unico 17 luglio 1910, n. 536 ».

Sotto la cornicetta, in calce, sono stampate le diciture riguardanti la quantità e le scadenze dei tagliandi di ricevuta annessi al certificato, nonchè le modalità di pagamento degli interessi.

Art. 13.

Il prospetto di ciascuno dei tagliandi annessi al certificato nominativo di piena proprietà è limitato da una cornicetta rettangolare, a motivi simili a quelli della cornicetta del rovescio del titolo, la quale racchiude un fondino, identico a quello del corpo del titolo, interrotto, agli angoli superiori, da due spazi quadrati in bianco nei quali è ripetuto il numero progressivo del tagliando, nonchè, verso l'alto, a destra, da uno spazio circolare bianco riservato alla impressione del bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare: « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Sul fondino sono stampate le diciture: « Direzione Generale del Debito Pubblico Debito Redimibile 5%-1954 », nonchè le indicazioni relative al valore del tagliando, alla scadenza di esso, alla serie e al numero del certificato cui il tagliando appartiene; seguono

uno spazio riservato alla firma del ricevente ed una leggenda specificante che il tagliando deve essere staccato dall'ufficio pagatore. Lungo il lato destro sono riportati gli estremi della legge di emissione.

Art. 14.

Il rovescio di ciascuno dei tagliandi di cui al precedente articolo presenta un disegno a motivi lineari intrecciati, con in centro uno spazio circolare bianco nel quale è indicato il numero progressivo del tagliando.

Art. 15.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sottoposto a condizione o a termine sono costituiti dal corpo del titolo e da un foglio di compartimenti (ventiquattro per ciascuna facciata), riservati alla apposizione del bollo a calendario comprovante il pagamento degli interessi semestrali.

Il prospetto del corpo del titolo è in tutto simile a quello di piena proprietà, con l'aggiunta, sotto la leggenda riguardante l'ammortamento, della dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, dalla sezione di tesoreria provinciale dove è assegnato il pagamento, (segue uno spazio punteggiato per l'indicazione della condizione o del termine cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il rovescio del corpo del certificato è in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con la omissione della indicazione in calce, riguardante il foglio di tagliandi di ricevuta.

Il foglio di compartimenti è limitato, nelle due facciate, da una cornicetta rettangolare, simile a quella del rovescio del corpo del titolo, interrotta in alto, al centro, da un rettangolo per la indicazione del numero di iscrizione del certificato. Dentro le cornicette, su fondino identico a quello del corpo del titolo, sono stampati i compartimenti con la indicazione delle scadenze semestrali da quella al 1° luglio 1955 a quella al 1° gennaio 1967 per la prima facciata, da quella al 1° luglio 1967 a quella al 1° gennaio 1979 per la seconda facciata.

Esternamente a ciascuna cornicetta, in alto, sono indicate le modalità di pagamento degli interessi.

Art. 16.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo, simile a quello del certificato nominativo di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle leggende: « di nuda proprietà » sotto quella « certificato nominativo », e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto il 1° gennaio e il 1° luglio di ogni anno, (segue un breve tratto punteggiato per l'indicazione « con », ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario » sotto quella concernente l'ammortamento.

Il rovescio è in tutto identico a quello del certificato di piena proprietà con pagamento degli interessi sottoposto a condizione o a termine.

Art. 17.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate semestrali senza, ovvero con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono costituiti dal corpo del titolo e da quarantotto tagliandi, disposti su sei colonne ciascuna di otto tagliandi, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 48, dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, e relativi alle semestralità di interessi di scadenza 1° luglio 1955 fino e compresa quella di scadenza 1° gennaio 1979.

Il prospetto del corpo del titolo è in tutto simile a quello del certificato nominativo di piena proprietà, con la variante della indicazione « certificato d'usufrutto » al posto di quella « certificato nominativo », e con le aggiunte: « con annotazione che l'usufrutto spetta a » posta quattro righi dopo la leggenda « a favore di » (lasciando cinque righi dopo detta aggiunta), e « Le rate semestrali sono pagabili il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, contro quietanza dell'esibitore, « senza », ovvero « con », deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario » subito dopo la leggenda relativa all'ammortamento, riportando le due parole « con » e « senza » in carattere grassetto e di corpo più grande.

Il rovescio del corpo del titolo è identico a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione della leggenda: « Spazio riservato per le dichiarazioni di consenso di cui all'art. 22 del Testo Unico 17 luglio 1910, n. 536 » e con l'aggiunta, al centro del fondino, di una leggenda concernente le modalità di pagamento delle rate semestrali.

Il prospetto ed il rovescio di ciascun tagliando sono in tutto simili a quelli dei tagliandi uniti ai certificati nominativi di piena proprietà, salvo, sul prospetto, l'aggiunta della dicitura concernente la modalità del pagamento « senza », ovvero « con », presentazione del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, e la circostanza che la dicitura « Il ricevente » è spostata verso destra.

Art. 18.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sottoposto a condizione o a termine sono costituiti dal corpo del titolo e da un foglio di compartimenti (24 per ciascuna facciata), riservati all'apposizione del bollo a calendario comprovante l'eseguito pagamento degli interessi semestrali, da quelli di scadenza al 1° luglio 1955 a quelli al 1° gennaio 1967 per la prima facciata, da quelli al 1° luglio 1967 a quelli al 1° gennaio 1979 per la seconda facciata.

Essi sono in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sottoposto a condizione o a termine, salvo, sul prospetto, la indicazione: « certificato d'usufrutto » invece di quella « certificato nominativo »; l'aggiunta della leggenda: « con annotazione che l'usufrutto spetta a » quattro righi dopo quella « a favore di », nonchè, sul rovescio, la omissione della leggenda; « spazio riservato per le dichiarazioni di consenso di cui all'art. 22 del Testo Unico 17 luglio 1910, n. 536 ».

Art. 19.

La stampa dei titoli considerati negli articoli dal n. 11 al n. 18 è eseguita nei colori sotto indicati:

Certificati nominativi:

di piena proprietà, cornici e leggende bruno scuro, fondino avana;

di piena proprietà con pagamento degli interessi sottoposto a condizione o a termine, cornici e leggende verde, fondino verdino;

di nuda proprietà, cornici e leggende bruno chiaro, fondino avana;

di usufrutto con pagamento degli interessi « senza » deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, cornici e leggende viola malva, fondino viola malva chiaro;

di usufrutto con pagamento degli interessi « con » deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, cornici e leggende grigio lavagna, fondino grigio perla;

di usufrutto con pagamento degli interessi sottoposto a condizione o a termine, cornici e leggende rosso, fondino rosa.

Art. 20.

I modelli dei titoli al portatore e nominativi descritti negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Art. 21.

Il rilascio dei titoli al portatore del Debito considerato nell'art. 1 verrà effettuato dalla Direzione generale del debito pubblico su richiesta della Direzione generale del tesoro.

Ciascuna richiesta, corredata della quietanza di versamento al bilancio dell'entrata dell'importo nominale dei titoli al portatore da rilasciare e di copia del decreto Ministeriale autorizzativo del pagamento, dovrà contenere:

gli estremi del decreto Ministeriale che autorizza il pagamento dell'indennizzo o dell'anticipazione;

gli estremi della quietanza di entrata;

l'indicazione dell'avente diritto;

le generalità della persona alla quale i titoli debbono essere consegnati, anche se sia la stessa dell'avente diritto;

il capitale nominale dei titoli da rilasciare;

la sezione di Tesoreria provinciale presso la quale la consegna dovrà essere eseguita.

Art. 22.

La Direzione generale del debito pubblico, in conformità di ciascuna richiesta, di cui al precedente articolo, provvederà, ove nulla osti, a rilasciare, a favore del consegnatario, titoli al portatore, per l'importo indicato nella richiesta, i quali fruttano interessi dalla data della quietanza di versamento al bilancio della entrata del capitale nominale corrispondente. Il rateo di interessi per il periodo decorrente dalla detta data sino alla fine del semestre in corso verrà corrisposto mediante ordinativo riscuotibile dal giorno successivo alla maturazione del detto periodo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1956

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1956
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 230. — GRIMALDI

(761)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1956.

Aggregazione degli Ordini e Collegi professionali al settore del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 34 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assicurare la corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori dipendenti dagli Ordini e Collegi professionali;

Decreta:

Gli Ordini e Collegi professionali sono aggregati al settore del commercio e delle professioni ed arti della Cassa unica per gli assegni familiari ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni stessi nei confronti del dipendente personale retribuito.

Roma, addì 11 febbraio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(724)

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa popolare di Turro, con sede in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla Cooperativa popolare di Turro, con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'ente non ha attività sufficienti al pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 4 gennaio 1956 del Prefetto di Milano;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cooperativa predetta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa popolare di Turro, con sede in Milano, costituita con atto 4 ottobre 1945 del notaio Duilio Peluso, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Carlo Albanese, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 febbraio 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(789)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1956.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, per il triennio 1956-1958.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 8 ottobre 1925, che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie, con sede in Roma;

Vista la legge 29 marzo 1928, n. 631, concernente provvedimenti in favore della piccola industria;

Visto il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto del predetto ente, modificato con regio decreto 1° luglio 1939, n. 1383;

Vista la determinazione Ministeriale 17 febbraio 1930, n. 1121, con la quale l'Ente ha assunto la denominazione di Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, col quale sono state stabilite le nuove norme per la composizione del Collegio dei revisori dei conti del predetto Ente;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, con sede in Roma, è costituito per il triennio 1956-1958, come segue:

Revisori effettivi:

Martuscelli dott. Luigi, per il Ministero dell'industria e commercio;

Brosio dott. Felice, per il Ministero del tesoro;

Pirrone dott. Oreste, per la Corte dei conti.

Revisori supplenti:

Francisci dott. Giulio, per il Ministero dell'industria e commercio;

Troiani dott.ssa Antonina, per il Ministero del tesoro.

Roma, addì 21 febbraio 1956

Il Ministro: CORTESE

(778)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1956.

Determinazione dei tipi e qualità di semi di bachi da seta che potranno essere posti in vendita per la campagna bacologica 1957.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, n. 1158, modificato con regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;

Sentita l'apposita Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1957 gli stabilimenti di produzione e vendita di semi di bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:

a) *razze gialle pure*: giallo puro indigeno cinturato;

b) *incroci a bozzolo giallo*:

1) bigiallo chinese a femmina oro per maschio giallo cinturato;

2) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo sferico;

3) bigiallo chinese femmina gialla cinturata per maschio oro chinese;

4) bigiallo chinese femmina giallo sferica per maschio oro chinese;

5) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo sferico;

6) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo cinturato;

c) *razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco*: (indigeni ed esotici).

Ragguagliata a 100 la produzione totale del seme bachi, per ognuna delle anzidette razze ed incroci, la produzione dovrà essere delle seguenti percentuali:

a) *razze gialle pure*: giallo puro indigeno cinturato 1%

b) *incroci a bozzolo giallo*:

1) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo cinturato . . 62,5-67,5%

2) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo sferico . . 2,5-3,5%

3) bigiallo chinese femmina gialla cinturata per maschio oro chinese . 8-10,5%

4) bigiallo chinese femmina gialla sferica per maschio oro chinese . 0,5-1%

5) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo sferico . . . }
6) incrocio chinese femmina bianca per maschio giallo cinturato . } 0,5%

c) *razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco*: indigeni ed esotici . . 25-16%

Art. 2.

L'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione dei quantitativi corrispondenti fra le varie ditte produttrici, e a darne comunicazione agli Istituti governativi incaricati del controllo.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione della particolare sanzione prevista nell'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto 19 ottobre 1933, n. 1956, le Stazioni bacologiche di Padova e di Ascoli Piceno, incaricate del servizio di vigilanza per l'applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, invieranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste copie delle denuncie trasmesse all'autorità giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1956

Il Ministro: COLOMBO

(858)

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 7 febbraio 1956, n. 30 « Modificazioni all'art. 7 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 in data 8 febbraio 1956, alla quarta linea dell'articolo unico in luogo di: « . Tribunale Supremo delle acque pubbliche » leggasi « Tribunale superiore delle acque pubbliche ».

(10

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di «diritto internazionale» e di «diritto costituzionale» presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, sono vacanti le cattedre di «diritto internazionale» e di «diritto costituzionale» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento delle cattedre predette dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(831)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del comune di Malalbergo (Bologna), quale centro con penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

Con decreto n. 15100.1.B. in data 24 gennaio 1956, del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici, il comune di Malalbergo (Bologna), è stato riconosciuto centro, che presenta penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

(790)

Riconoscimento del comune di Cercola (Napoli), quale centro con penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

Con decreto n. 15100.1.B. in data 21 gennaio 1956, del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici, il comune di Cercola (Napoli), è stato riconosciuto centro, che presenta penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

(791)

Riconoscimento del comune di Ghedi (Brescia), quale centro con penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

Con decreto n. 15100.I.B. in data 30 gennaio 1956, del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici, il comune di Ghedi (Brescia), è stato riconosciuto centro, che presenta penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

(792)

Riconoscimento del comune di Carrara, quale centro con penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

Con decreto n. 15100.1.B. in data 13 gennaio 1956, del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici, il comune di Carrara, è stato riconosciuto centro, che presenta penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

(793)

Riconoscimento del comune di Martina Franca (Taranto), quale centro con penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

Con decreto n. 15100.1.B. in data 13 gennaio 1956, del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici, il comune di Martina Franca (Taranto), è stato riconosciuto centro, che presenta penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

(801)

Riconoscimento del comune di Portovenere (La Spezia), quale centro con penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

Con decreto n. 15100.1.B. in data 13 gennaio 1956, del Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici, il comune di Portovenere (La Spezia), è stato riconosciuto centro, che presenta penuria di abitazioni particolarmente rilevante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 1° maggio 1955, n. 368.

(802)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Ravenna.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 20 febbraio 1956, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 2360, sita sulla spiaggia di Ravenna, riportata in catasto al foglio n. 12, mappale n. 8 del comune di Ravenna, sezione Sant'Alberto.

(817)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 17 gennaio 1956, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1956, registro n. 16 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 97, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 28 marzo 1954, dall'ex avventizio di 3ª categoria Rostagno Mimi contro il provvedimento di licenziamento n. 1864/R in data 30 settembre 1954.

(814)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di Ururi

Con decreto Ministeriale in data 24 giugno 1955, n. 33064/3343, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Plescia Antonio fu Achille della zona demaniale facente parte del tratturello Ururi-Serracapriola, in Ururi, estesa mq. 67,20, riportata nel catasto alla voce strade pubbliche del foglio di mappa n. 12 e confinante a nord e ad est con suolo pubblico e a sud e ad ovest con suolo ex tratturale di proprietà di esso Plescia Antonio e con fabbricato di proprietà dello stesso e del sig. Pisano Antonio.

(727)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale sito in comune di San Martino in Pensilis

Con decreto Ministeriale in data 24 giugno 1955, n. 37653/3353, si sono disposte, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e la alienazione a Di Lillo Iolanda di Donato, in Spada, della zona demaniale facente parte del tratturo Centurelle-Montesecco, in San Martino in Pensilis, estesa mq. 390, riportata nel catasto terreni alla particella n. 107 del foglio di mappa n. 28 e nella planimetria del tratturo con il n. 107/b.

(730)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Malcesine, con sede nel comune di Malcesine (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7880 in data 20 febbraio 1956 è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Malcesine, con sede nel comune di Malcesine (Verona), deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 29 marzo 1953.

(762)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione delle modifiche apportate allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Forlì

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1955, sono state approvate le modifiche apportate allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari di Forlì, di cui al regio decreto 23 agosto 1943, deliberate dal Consiglio di amministrazione del detto Istituto nella seduta del 17 gennaio 1955.

(815)

Approvazione del piano di ricostruzione di Borzonasca

Con decreto Ministeriale 20 febbraio 1956, n. 687, previa decisione sulle opposizioni presentate è stato approvato, con prescrizioni e stralci, il piano di ricostruzione di Borzonasca, vistato in due planimetrie in scala 1:1000 e le relative norme edilizie.

Per l'attuazione delle opere previste dal detto piano è stato stabilito il termine di cinque anni a decorrere dalla data del suddetto decreto.

(816)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi del 28 febbraio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,86	624,85	624,85	624,85	624,85	624,84	624,85	624,84	624,85
$ Can.	625,75	625,25	625,50	625,50	625,60	625,75	625,50	625,60	625,25	625,50
Fr Sv lib.	145,82	145,81	145,80	145,82	145,80	145,82	145,815	145,82	145,81	145,82
Kr. D.	90,74	90,76	90,73	90,72	90,55	90,76	90,73	90,72	90,71	90,75
Kr N.	87,70	87,70	87,70	87,72	87,69	87,72	87,67	87,72	87,72	87,70
Kr. Sv.	120,74	120,71	120,75	120,73	120,65	120,72	120,74	120,73	120,73	120,70
Fol.	165,05	165 —	165,08	165,01	164,95	165,05	164,95	165,01	165,01	165,05
Fr B.	12,58	12,58	12,58	12,5825	12,57	12,58	12,585	12,5825	12,58	12,582
Fr. Fr.	178,60	178,57	178,60	178,58	178,55	178,56	178,58	178,58	178,56	178,57
Fr Sv. acc.	143,37	143,36	143,35	143,39	143,35	143,38	143,365	143,39	143,37	143,35
Lst.	1755 —	1755 —	1755,125	1755,125	1755 —	1755,25	1755 —	1755,125	1755,125	1755 —
Dm. occ.	149,71	149,73	149,74	149,72	149,64	149,72	149,69	149,72	149,71	149,57

Media dei titoli del 28 febbraio 1956

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	59,875
Id. 3,50 % 1902	58,95
Id. 5 % 1935	91,65
Redimibile 3,50 % 1934	81,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,675
Id. 5 % 1936	93,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,15
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 febbraio 1956

Valuta	Cambio
1 dollaro USA	624,845
1 dollaro Can.	625,50
1 Fr. Sv. lib.	145,817
1 Kr. Dan.	90,725
1 Kr. Norv.	87,695
1 Kr. Sv.	120,735
1 Fol.	164,98
1 Fr. bel.	12,584
100 Fr. Fr.	178,58
1 Fr. Sv. acc.	143,377
1 Lst.	1755,062
1 Marco ger.	149,705

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . . . . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esami a borse di studio presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1956

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 9 maggio 1909, n. 373, il regio decreto 18 gennaio 1914, n. 260, e la legge 27 ottobre 1951, n. 1342, relativi alla Scuola archeologica di Atene;

Vista l'unita proposta, del direttore della Scuola archeologica italiana di Atene;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli ed esami a posti di alunno presso la Scuola italiana di archeologia di Atene per l'anno 1956:

1) un concorso a due posti di alunno per la archeologia e le antichità greche e romane;

2) un concorso a un posto di alunno aggregato per l'architettura.

Art. 2.

Agli alunni per l'archeologia per il soggiorno in Grecia di un anno accademico di nove mesi verrà corrisposto un assegno complessivo di L. 450.000, a quello per l'architettura per il soggiorno in Grecia di sei mesi un assegno complessivo di L. 300.000. A tutti saranno rimborsate le spese di viaggio da Roma ad Atene e viceversa ed altresì le spese di viaggio ed esplorazioni in Grecia ed in Oriente a cui eventualmente parteciperanno.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale antichità e belle arti Ufficio concorsi) non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*, corredate dei titoli di merito scientifici, didattici, amministrativi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Amministrazione nel termine di quindici giorni dall'invito che sarà loro rivolto, e a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data del bando di concorso non abbia superato l'età di anni 35;

2) certificato di cittadinanza italiana da cui risulti il pieno godimento dei diritti politici;

3) certificato di sana e robusta costituzione fisica;

4) *a*) diploma di laurea in lettere, o copia autentica, per i candidati alle borse di alunno per l'archeologia;

b) diploma di laurea in architettura conseguita in una Università o Istituto superiore, o copia autentica di esso, per i candidati alla borsa di alunno aggregato per l'architettura;

5) certificato generale penale negativo;

6) certificato di buona condotta morale e civile.

I documenti sopra elencati dovranno essere conformi alla prescrizione di legge sul bollo e legalizzati nei modi e nelle forme prescritte.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6) dovranno avere una data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non è ammessa la presentazione di più di un dattiloscritto.

I manoscritti non saranno presi in considerazione.

Art. 4.

Le prove d'esame sono le seguenti:

1) per i concorrenti a posti di alunno per l'archeologia e le antichità greche e romane:

a) una prova scritta consistente in un tema su un argomento riguardante la storia dell'arte e le antichità greche e romane;

b) una prova orale comprendente le stesse materie della prova scritta, durante la quale la Commissione potrà accertarsi della buona conoscenza del candidato delle lingue e letterature classiche, e di almeno due lingue moderne.

I candidati dovranno indicare nella domanda se intendono sostenere la prova scritta o quella orale prevalentemente sulla storia dell'arte classica e sulle antichità greche e romane;

2) per i concorrenti al posto di alunno aggregato per l'architettura:

a) una prova pratica estemporanea consistente nel rilievo e nello studio analitico di un monumento o di una sua parte, corredati da una breve relazione illustrativa;

b) una prova orale sulla storia dell'architettura, prevalentemente di quella classica.

Art. 5.

Qualora la borsa di aggregato per l'architettura non fosse attribuita, essa sarà aggiunta alle due borse da assegnarsi agli alunni per l'archeologia e le antichità greche e romane.

Art. 6.

Con particolare avviso verranno indicati i giorni in cui avranno luogo gli esami e la sede di essi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1956

Il Ministro per la pubblica istruzione
Rossi

Il Ministro per il tesoro
Gava

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1956
Registro n. 12, *foglio n.* 71

(821)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.